



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 31 luglio 2003

Deliberazione n.16/2003

OGGETTO: Adozione della Direttiva "*ATTUAZIONE DEL PAI NEL SETTORE URBANISTICO E AGGIORNAMENTO DELL'ATLANTE DEI RISCHI IDRAULICI E IDROGEOLOGICI*", ai sensi dell'art.6 della Deliberazione del C.I. n. 18/2001, come modificato dalla Deliberazione del C.I. n. 6/2003.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO:


- la legge 18 maggio 1989, n.183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e successive modifiche ed integrazioni;
- il DPCM 10 agosto 1989, recante "*Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po*";
- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n.279, recante "*Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali*", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.365;
- in particolare, l'art.6^{quater} del suddetto DL 279/2000 (*Disponibilità di dati ambientali e territoriali*);
- il DPCM 24 maggio 2001, recante "*Approvazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*".

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n.18 del 26 aprile 2001, con cui ha adottato il "*Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po*" (PAI), approvato successivamente con DPCM 24 maggio 2001;
- in particolare, l'art.6 della suddetta deliberazione 18/2001;
- la propria deliberazione n. 6 del 25 febbraio 2003;

PREMESSO CHE:

- con propria Deliberazione n.18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell'art.17, comma 6^{ter} della citata legge 183/1989, come modificato dall'art.12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493;
- l'art.6 della deliberazione sopra menzionata, come modificato dalla deliberazione n. 6/2003, definisce la procedura di aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI ("*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani e*



~~pericolo") a seguito della verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici con le condizioni di dissesto presenti o potenziali ai sensi dell'art.18 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAI medesimo;~~

- il PAI è stato approvato, ai sensi dell'art.4, comma 1 della legge 183/1989, con DPCM 24 maggio 2001;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- l'art.6^{quater} del Decreto legge 12 ottobre 2000, n.279, introdotto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n.365, stabilisce che *"i dati ambientali e territoriali di interesse per le politiche e le attività relative all'assetto del territorio e alla difesa del suolo, in possesso di ciascuna amministrazione pubblica nazionale, regionale e locale, sono acquisiti e resi disponibili a tutte le amministrazioni, a cura del ministero dell'Ambiente, senza oneri ed in forma riproducibile, secondo gli standard definiti nell'ambito del sistema cartografico di riferimento, realizzato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"*;

CONSIDERATO CHE:

- con propria deliberazione n. 6 del 25 febbraio 2003, il Comitato Istituzionale ha assunto una riformulazione dell'art.6 della citata deliberazione n.18/2001, al fine di fare chiarezza sul termine entro il quale i Comuni inadempienti alle disposizioni dello stesso articolo, sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni già oggetto della normativa di cui al precedente testo dell'art.6 della Deliberazione n.18/2001;
- tale procedura definisce per i Comuni le date del 30 settembre 2003, quale termine entro cui i Comuni adottano le varianti di adeguamento dello strumento urbanistico ai sensi dell'art.18 delle NTA del PAI e del 1 ottobre 2003, quale primo termine utile per la pubblicazione all'Albo Pretorio degli atti relativi;
- i Comuni inadempienti alle disposizioni citate sono tenuti, dalla data del 1 ottobre 2003, ad applicare le prescrizioni dell'art.9 delle NTA del PAI;
- la stessa procedura definisce per le Regioni territorialmente interessate la data del 31 dicembre 2003 quale termine entro cui provvedere alla trasmissione all'Autorità di bacino delle proposte di aggiornamento dell'Elaborato 2 di PAI, risultanti dalle varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici adottate;
- l'art.18 delle NTA del PAI prevede una *procedura ordinaria* di aggiornamento e integrazione delle prescrizioni di PAI risultanti dai nuovi strumenti urbanistici generali o varianti degli esistenti approvati, a seguito della verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni con le condizioni di dissesto presente o potenziale;
- sussiste altresì la necessità di trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio i dati georeferenziati delle informazioni territoriali e ambientali elaborati, secondo gli standard definiti nell'ambito di un tavolo tecnico attivato tra l'Autorità di bacino e lo stesso Ministero, per le finalità di cui all'art.6^{quater} del DL 279/2000.

RITENUTO CHE

- sia necessario, pur nelle more della pubblicazione del DPCM di approvazione della modifica di cui alla citata Deliberazione n.6/2003, concordare con le Regioni, in tempi compatibili con le scadenze sopra richiamate, i contenuti tecnici del processo di aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI - *"Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo"*, nonché idonee modalità di trasmissione delle proposte di aggiornamento;



ACQUISITO

il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 22 luglio 2003;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

DELIBERA**ART.1**

Di adottare l'allegata Direttiva "*Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici*", costituente parte integrante del presente atto, che si compone dei seguenti elaborati:

- *Direttiva "Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici"*
- *Allegato 1: Disposizioni regionali concernenti le procedure di attuazione del PAI;*
- *Allegato 2: Disposizioni regionali concernenti i contenuti degli studi idrogeologici a supporto della pianificazione urbanistica comunale;*
- *Allegato 3: Specifiche tecniche per il trasferimento dei dati informativi di aggiornamento dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici;*
- *Allegato 4: Scheda - tipo illustrativa dei contenuti della verifica di compatibilità a livello comunale.*


ART. 2

Per le finalità di cui all'art.6^{quater} del Decreto legge 12 ottobre 2000, n.279, (convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n.365), a conclusione del processo di aggiornamento dell'Elaborato 2 di PAI, l'Autorità di bacino si impegna a fornire al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio i dati georeferenziati delle informazioni territoriali e ambientali elaborati, secondo gli standard definiti nell'ambito di un tavolo tecnico attivato tra l'Autorità di bacino e lo stesso Ministero.


ART. 3

Copia della presente Deliberazione corredata degli allegati tecnici è trasmessa alle Regioni rappresentate in Comitato Istituzionale le quali provvederanno ad informare i Comuni interessati dell'assunzione del presente atto.

Il Segretario Generale
(Dott. Michele Presbitero)



Il Presidente
(On.le Altero Matteoli)



pe